

Art.1 Costituzione

In data 12 settembre 2016 è costituita con sede in Milano via Cadore 26, l'associazione "Mu Shin Kan – Associazione Sportiva Dilettantistica".

Il nome dell'Associazione *Mu (negazione) Shin (mente/spirito) Kan (luogo/centro formativo), ovvero Scuola della Mente Vuota (da pregiudizi ovvero aperta), è liberamente tradotto* in Scuola della Mente Aperta

Art.2 Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro. Si propone al contesto pubblico come associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa.

L'Associazione vuole essere strumento per la pratica di attività corporee e discipline sportive dando rilievo al loro aspetto educativo ed etico.

L'Associazione intende perciò individuare e stimolare un ambito di ricerca personale e di gruppo (Scuola) attento e aperto (Mente vuota da pregiudizi = Non Mente), per riscoprire e realizzare il senso dell'umanità di ciascun essere umano. Essere umano nei suoi aspetti complementari:

- la parte fisica/materiale e la parte immateriale/mentale/spirituale/etica,
- individuale e collettivo.

Per questo l'Associazione si propone come il luogo di incontro di diverse vie, discipline e studi, si organizza come una comunità di uomini e donne.

Art.3 Identità ed eredità spirituale dell'Associazione

L'Associazione vuole raccogliere e valorizzare l'eredità spirituale ed organizzativa della precedente Associazione Zen Ho Un Do di Milano:

"Lo spirito dell'educazione Zen, tuttavia, non intende porsi in maniera esclusiva nei confronti di altre fedi, credi, costumi religiosi o paradigmi culturali. Perciò, non proporrà sè stesso come alternativo a chicchessia, ricercando, piuttosto, lo svelamento di quella attitudine a guardare semplicemente e direttamente alla vera natura dell'esperienza umana".

Inoltre vuole privilegiare, non in modo esclusivo, la via e lo spirito delle antiche discipline e arti marziali giapponesi e, per ispirazione ed eredità, cinesi e orientali in generale. Tale via si è trasformata nel tempo fino al nostro contesto storico e sociale ovvero si è trasformata da percorso di apprendimento delle tecniche di combattimento (bu-jutsu) in via di perfezionamento del sé (bu-do) con un preciso contenuto etico (liberamente tratto dal Budo Kensho).

L'associazione perciò è aperta a tutti coloro che, indipendentemente dalla professione di fede buddista o pratica marziale, vogliono concorrere alla ricerca e all'approfondimento delle motivazioni esistenziali comuni a tutti gli esseri umani attraverso l'utilizzo del corpo.

Art.4 Oggetto

L'associazione sportiva dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

Per il conseguimento dello scopo sociale l'Associazione prevede l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

Per realizzare scopo e oggetto l'Associazione potrà:

- 4.1) promuovere attività sportive, ricreative e culturali;
- 4.2) promuovere attività motorie per il migliorare la consapevolezza della propria percezione corporea;
- 4.3) gestire in proprio i luoghi (palestra, dojo, impianto sportivo o altro) idonei allo svolgimento delle proprie attività;
- 4.4) diffondere informazioni e riflessioni utilizzando qualsiasi strumento di comunicazione di massa;
- 4.5) cooperare con altre associazioni per iniziative comuni, in coerenza con i rispettivi statuti;
- 4.6) effettuare affiliazioni a federazioni sportive e ricreative, a carattere locale, nazionale e internazionale.

L'associazione aderisce e può affiliarsi ad uno o più Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I. e ne riconosce e si conforma alle relative norme, regolamenti e direttive accettando e rispettando eventuali provvedimenti presi nei confronti dell'Associazione e/o di uno o più dei propri soci.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), del Ministero per lo Sport e del Registro delle Attività Sportive (RAS) nonché a tutte le disposizioni di legge in ambito sportivo accettando e conformandosi e rispettando eventuali provvedimenti presi nei confronti dell'Associazione e/o di uno o più dei propri soci.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo tra quelle consentite di Decreti Legislativi in materia.

Art.5 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è formato:

- 5.1) dalle quote sociali;
- 5.2) da contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- 5.3) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- 5.4) da eventuali: rendite patrimoniali, entrate derivanti dalle eventuali attività diverse da quelle principali, attività di raccolta fondi e rimborsi da convenzioni.

Art.6 Soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche e giuridiche, associazioni e enti, ne condividono espressamente lo scopo, presentano richiesta di ammissione e versano il contributo associativo annuale.

La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le Società, Associazioni o Enti che desiderano divenire soci dovranno presentare la richiesta di ammissione firmata dal loro rappresentante legale e il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibererà sulla loro ammissione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale e con le modalità stabilite nel Regolamento Interno.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione con le modalità stabilite nel Regolamento Interno. L'aspirante associato può chiedere una pronuncia dell'Assemblea con le modalità stabilite nel Regolamento Interno.

I soci vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo, vengono iscritti nel Libro soci e hanno diritto a:

- 1) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi dell'Associazione;
- 3) votare alle Assemblee dell'Associazione;
- 4) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 5) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- 6) denunciare al Consiglio Direttivo i fatti che ritiene censurabili secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno.;
- 7) organizzare e/o tenere allenamenti, momenti di pratica, corsi, eventi o lezioni presso gli spazi associativi, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
- 8) prendere in prestito e/o consultare in loco i libri e i testi tenuti presso la segreteria secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

I soci sono tenuti:

- 1) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- 2) rispettare le direttive degli Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni e del CONI cui l'Associazione è affiliata;
- 3) al pagamento del contributo associativo annuale e, se previsto, a quello per lo svolgimento di specifiche attività.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso da parte del socio.

La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per le seguenti cause:

- 1) morte;
- 2) recesso;
- 3) mancato pagamento dei contributi associativi;
- 4) esclusione.

Il recesso può avvenire in ogni momento, deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto immediato. Il mancato pagamento dei contributi associativi nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo ha effetto implicito e non richiede comunicazione scritta al socio

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, qualora:

- a) i soci non eseguono nella misura, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, il tesseramento e il versamento dei contributi associativi;
- b) i soci assumono comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o tali da danneggiarne l'immagine;
- c) i soci non adempiono agli obblighi e agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo valuta i casi in cui dare anche comunicazione scritta del provvedimento di esclusione; il socio cui sia stata dichiarata l'esclusione potrà ricorrere all'Assemblea secondo le modalità previste dal Regolamento Interno

La cessazione del rapporto associativo, a qualunque titolo avvenga, determina la perdita di qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate e approvate dal Consiglio Direttivo per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione e/o per legge.

Art.7 Livelli dell'Associazione

L'Associazione organizza i propri associati e le proprie attività ai seguenti livelli:

7.1) locale o territoriale: dojo, palestra o luogo di pratica (eventualmente anche disciplina).

E' il luogo nel quale si realizza lo scopo associativo, concorre alla definizione e alla verifica delle scelte generali mediante l'attuazione delle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Per ogni dojo o disciplina il Consiglio Direttivo provvede alla nomina e alla revoca di un dojo-cho (ovvero di colui che è responsabile dell'attività che viene svolta nel luogo di pratica) valutando le eventuali proposte dai componenti il gruppo/luogo di pratica.

7.2) nazionale.

E' la sede responsabile della definizione dell'identità politica e culturale dell'Associazione e ne garantisce l'unità. Si riconosce principalmente nell'attività dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, ciascuno per le proprie competenze statutarie.

Art.8 Organi sociali

Sono organi sociali:

- 8.1) l'Assemblea dei Soci
- 8.2) il Consiglio Direttivo
- 8.3) il Presidente
- 8.4) il Collegio dei Revisori

Art.9 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti i soci. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che abbiano regolarmente versato il contributo associativo almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni in regola con il contributo associativo, che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

E' convocata dal Presidente mediante uno dei seguenti mezzi: lettera, messaggio di posta elettronica, oltre all'avviso esposto presso la sede sociale. La convocazione dovrà indicare se si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione oppure in presenza fisica, data e orario, eventuali link se telematica oppure il luogo di svolgimento dell'Assemblea se in presenza, andrà inviata con preavviso di almeno 8 giorni ed almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio.

Può riunirsi in prima oppure in seconda convocazione. In prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.

Di ogni riunione assembleare sarà redatto un verbale da conservare agli atti dell'Associazione, disponibile per ogni socio che volesse prenderlo in visione.

L'Assemblea:

- 9.1) delibera sul rendiconto dell'esercizio concluso;
- 9.2) delibera sulle linee generali dell'Associazione e sul bilancio di previsione relativo;
- 9.3) elegge i membri del Consiglio Direttivo e se lo ritiene, il Collegio dei Revisori;
- 9.4) delibera le modifiche dello Statuto come previsto al successivo "Art.14 Modifiche dello Statuto";
- 9.5) delibera lo scioglimento dell'Associazione come previsto al successivo "Art.15 "Scioglimento".

Ciascun socio, indipendentemente dal numero di quote associative versate, ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, tuttavia ciascun socio non può avere più di 3 deleghe.

Art.10 Il Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

È composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente dell'Associazione che lo presiede, resta in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Durante tale periodo, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati dall'assemblea altri consiglieri in aggiunta a quelli già esistenti; i nuovi membri rimarranno in carica fino alla data di decadenza del Consiglio medesimo.

Qualunque socio in regola con il versamento della quota associativa può essere eletto nel Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- 10.1) nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;
- 10.2) delibera sulla programmazione delle attività nel rispetto degli indirizzi generali dell'Associazione;
- 10.3) delibera sull'ammissione di società, associazioni o enti e sull'esclusione dei soci;
- 10.4) provvede alla nomina ed alla revoca dei dojo-cho (responsabili di dojo o disciplina), mediante provvedimento motivato;

- 10.5) decide sull'ammontare del contributo associativo annuale e del contributo per lo svolgimento di specifiche attività;
- 10.6) predispone, approva e modifica i regolamenti interni;
- 10.7) redige, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- 10.8) redige il bilancio di previsione che dovrà essere depositato in copia presso la sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che dovrà discuterlo, affinché ogni socio possa prenderlo in visione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto dell'esercizio concluso e il bilancio preventivo del nuovo esercizio, è convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. Convocazione, riunione e documentazione devono rispettare le modalità indicate nel Regolamento Interno.

Art.11 Il Presidente

Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro delibere. In sua assenza o impedimento il Vice Presidente in primis oppure un altro membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e ha l'uso della firma sociale.

In caso di urgenza prende ogni decisione, salvo il fatto di riferirne, non appena possibile, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il vice Presidente reggerà l'Associazione fino al primo Consiglio Direttivo utile a eleggere un nuovo Presidente.

Art.12 Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è facoltativamente nominato dall'Assemblea. È composto da uno 1 a tre 3 membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è di controllare l'osservanza della gestione alle norme di legge e di statuto e la correttezza della tenuta della contabilità sociale, trascrivendo apposito verbale in occasione di ogni verifica compiuta.

Predispone ogni anno una relazione sul bilancio o rendiconto in occasione dell'approvazione dello stesso, da depositare presso la sede sociale negli stessi termini.

Art.12 Rendiconto

L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno.

il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il rendiconto dell'anno precedente

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il rendiconto dell'anno precedente.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dello scopo dell'Associazione, allo svolgimento delle attività previste in statuto e/o all'incremento delle riserve economiche.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.13 Durata

L'associazione ha durata fino al 27/10/2052, salvo quanto previsto all'articolo 15.

Art.14 Modifiche dello Statuto

Le delibere dell'Assemblea di modifica dello Statuto, previste all'art. 9 punto 9.5), dovranno essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci.

Per l'approvazione dovranno essere presenti almeno metà più uno dei soci con diritto di voto e dovranno essere approvate da almeno i 3/5 dei presenti, nel caso riguardino le modifiche degli articoli fondativi (1, 2, 3) dovranno essere presenti almeno i 2/3 più uno dei soci con diritto di voto e dovranno essere approvate da almeno i 4/5 più uno dei presenti.

Le modifiche dello Statuto derivanti da intervenute modifiche legislative dovranno essere adottate dal Consiglio Direttivo riportando le opportune correzioni statutarie secondo il dettato legislativo e presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo con idonea documentazione a corredo per presa visione da parte dei Soci.

Art.15 Scioglimento

L'associazione si scioglie:

- 15.1) per deliberazione assembleare;
- 15.2) quando i soci sono venuti a mancare;
- 15.3) per insufficienza del patrimonio rispetto agli scopi;
- 15.4) per impossibilità di conseguire gli scopi;
- 15.5) per raggiungimento del termine statutario.

Le proposte di scioglimento dell'Associazione dovranno essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci, per l'approvazione della deliberazione assembleare dovranno essere presenti almeno i 4/5 più uno dei soci con diritto di voto e dovranno essere approvate da almeno i 2/3 dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina, se ritenuto necessario, uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16 Norma finale

Per tutto quanto non previsto o non dettagliato dal presente Statuto si fa riferimento al Regolamento Interno e alle norme del codice civile e alle leggi in materia.